



EQUO COMPENSO

Clausole vessatorie sempre annullabili

Giuliano Fonderico ▶ pagina 14

Guida alla manovra

LE MISURE PER I PROFESSIONISTI



Si torna alle tariffe minime

Il compenso per la prestazione professionale dovrà essere «conforme» alle tabelle ministeriali

Clausole vessatorie sempre annullabili

Cancellata la norma che prevedeva il termine di 24 mesi per agire in giudizio

PAGINA A CURA DI

Giuliano Fonderico

La legge di Bilancio 2018 è intervenuta anche sull'equo compenso, introdotto dal collegato fiscale che era uscito in «Gazzetta» poche settimane prima. La legge 205/2017, per lo più, ha irrigidito la disciplina, con modifiche mirate sulla quantificazione dei compensi, sulla possibilità di negoziare clausole vessatorie e sul regime dell'azione di nullità delle clausole contrarie alla legge. Ma vediamo il quadro d'insieme che ne è venuto fuori.

I rapporti disciplinati

Le norme riguardano i rapporti tra, da un lato, banche, assicurazioni e in generale le grandi imprese e, dall'altro lato, i professionisti, iscritti o meno a Ordini professionali. L'obiettivo principale sono gli affidamenti di servizi professionali standardizzati e ripetitivi, come il recupero dei crediti, per i quali spesso la concorrenza sui prezzi diviene molto agguerrita. Le norme entrano in gioco quando i servizi sono regolati da convenzioni predisposte unilateralmente dai clienti, con la presunzione legale che siano tali salvo prova contraria.

La doppia tutela

Le tutele per i professionisti sono due: il diritto all'equo compenso e il divieto di clausole vessatorie. Non sono propriamente una novità perché, in parte, si sovrappongono a quelle della legge 81/2017 sulle «clausole abusive» e sugli abusi di dipendenza economica nei confronti dei lavoratori autonomi.

Come regola generale, l'equo compenso va stabilito in relazione alla quantità e qualità della prestazione, al tipo di servizio da svolgere. In pratica, quello che peserà di più è il rinvio ai decreti ministeriali con i parametri per i compensi professionali. La legge forense ne prevede uno specifico per gli avvocati, per le altre professioni regolamentate si fa riferimento ai parametri per la determinazione giudiziale dei compensi. Quella legge di Bilancio ha introdotto una modifica importante, precisando che l'equo compenso deve essere «conforme» a questi parametri, mentre in precedenza era sufficiente che ne «tenesse conto». Per i rapporti disciplinati dalla legge, equivale a un ritorno alle tariffe minime.

Le clausole vessatorie

Il divieto di clausole vessatorie

è costruito sulla falsariga del Codice del consumo. C'è anche qui un criterio generale, per il quale sono vessatorie le clausole che generano un «significativo squilibrio» contrattuale a carico del professionista.

La norma elenca poi alcuni casi tipici di clausole vietate. Ad esempio, le convenzioni non possono riservare al cliente il potere di modificare unilateralmente il contratto, né prevedere prestazioni gratuite a carico del professionista. Il testo originario della norma consentiva di salvare alcuni tipi di clausole vessatorie se era dimostrato che fossero il frutto di una trattativa. La legge di Bilancio ha eliminato questa possibilità, per cui clausole del genere potrebbe essere applicate solo quando la convenzione nel suo insieme sia stata negoziata.

L'azione di nullità

La legge considera nulle le clausole che riconoscono compensi non equi o che hanno carattere vessatorio. La nullità è del genere cosiddetto di protezione, va soltanto a vantaggio del professionista e non si estende al resto del contratto. Il professionista potrà così chiedere in giudizio che il compenso sia rideterminato o che le clausole vessatorie non siano

applicate.

Nel testo iniziale, la norma prevedeva per l'azione di nullità un termine di decadenza di 24 mesi. Questa limitazione, che era singolare rispetto alla ordinaria imprescrittibilità della nullità, è venuta meno con la legge di Bilancio. Possono sempre prescrivarsi, però, le altre azioni che derivano dalla nullità. Le azioni per ottenere i compensi professionali e rimborsare spese, ad esempio, si prescrivono in tre anni.

Le pubbliche amministrazioni

Sullo sfondo di tutto c'è il settore pubblico. Anche le pubbliche amministrazioni devono garantire il principio dell'equo compenso, per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della legge. L'impatto è ancora tutto da appurare.

Qualche preoccupazione deve essere però sorta da subito, perché la legge di bilancio ha stabilito un regime speciale per gli agenti della riscossione, i cui aggi pesano in definitiva sulle entrate fiscali. Per loro la normativa non si applica, occorre solo che garantiscano compensi «adeguati» all'importanza dell'opera da prestare, tenendo anche conto della sua eventuale ripetitività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi chiave della doppia tutela

IL CHIARIMENTO

Non si salvano le condizioni pattuite tra le parti che contengono misure di sfavore per il professionista

1

EQUO COMPENSO

Il compenso determinato dalle convenzioni tra professionisti e clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, pubbliche amministrazioni) deve risultare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista e deve essere conforme ai parametri indicati dal regolamento del ministero della Giustizia per le professioni legali

che viene aggiornato ogni due anni e dai decreti dei ministeri vigilanti per le altre professioni. Le nuove norme, in via generale, si applicano anche ai contratti in corso tra professionisti e imprese private; mentre nei rapporti con le pubbliche amministrazioni solo per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme

2

CLAUSOLE VESSATORIE

Sono da considerare vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. Sono ad esempio vessatorie le clausole che:

- riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le

condizioni del contratto con il professionista

- attribuiscono al cliente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito
- prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura del professionista

3

TRATTATIVA SULLE CLAUSOLE

La versione originaria delle norme sull'equo compenso consentiva di «salvare» alcune clausole vessatorie. In particolare quelle che fossero state oggetto di una trattativa tra le parti e non fossero state invece imposte unilateralmente dal contraente «forte». La legge di Bilancio, invece, ha modificato tale

previsione restringendo di fatto la possibilità che su clausole siffatte, nel caso in cui fosse stato possibile dimostrare una trattativa specifica, non si potesse agire in giudizio per la nullità. Ora dunque ogni clausola ritenuta vessatoria, sia pure oggetto di trattativa, a norma di legge è da considerarsi annullabile

4

RICORSO AL GIUDICE

La versione originaria delle norme sull'equo compenso prevedeva un termine di decadenza di 24 mesi dalla stipula della convenzione tra professionisti e clienti forti per tutelarsi davanti al giudice in caso di clausole vessatorie o di violazione del diritto all'equo compenso. La legge di Bilancio (legge 205/2017) ha invece

cancellato tale limite temporale. Di conseguenza si applicano le regole ordinarie che prevedono l'imprescrittibilità delle nullità contrattuali, mentre si prescrivono le altre azioni che derivano dalla nullità: ad esempio, l'azione per ottenere compensi professionali si prescrive in tre anni